



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Direzione Generale per la Sicilia**

*[direzione-sicilia-ufficio-staff@istruzione.it](mailto:direzione-sicilia-ufficio-staff@istruzione.it)*

Prot.n

Palermo, 27/4/2009

Alla Segreteria Provinciale dello SNALS

**PALERMO**

e.p.c. Al D.S. dell' IS. "P. Domina"

**Petralia Sottana**

**Alle OO.SS. della Scuola**

**Loro Sedi**

Oggetto: Permessi per il diritto allo studio di cui al C.C.I.R. 2008/2009.

Si riscontra la nota n. 616 del 15/4/2009 con la quale si riferisce che il D.S. dell'I.S. "P. Domina" di Petralia Sottana ha negato un permesso per attività di studio in applicazione della sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, n. 10344 del 22/04/2008.

Nel merito l'uso delle pronunce giurisdizionali, e in particolare di quelle della Suprema Corte di Cassazione, comporta sempre – laddove non sia accompagnato da un adeguata lettura dei provvedimenti che vengono citati – un grave disorientamento da parte di chi è interessato e tenuto ad applicare le disposizioni normative oggetto delle decisioni dei giudici.

Nel caso specifico, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (n. 10344/08 – Sezione Lavoro) si è inteso affermare un principio generale secondo il quale i permessi retribuiti finalizzati alla realizzazione del diritto allo studio sarebbero fruibili esclusivamente per la frequenza dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio, mentre non potrebbero essere concessi per lo svolgimento di attività di altra natura, sia pure connesse con la frequenza di tali corsi.

E' necessario innanzitutto rammentare che le decisioni giurisdizionali, per loro natura, si pronunciano su casi concreti: non stabiliscono mai, quindi, principi generali (che possono essere fissati soltanto dalla legge) ma si limitano a stabilire come la legge o altre norme o regolamenti, debbano essere applicati nel caso all'esame del giudice.

Nel caso in esame la sentenza richiamata da coloro che ne traggono una affermazione di carattere **generale è addirittura una sentenza interpretativa di una specifica clausola contrattuale**, adottata in relazione a quanto previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 165/2001, laddove si stabilisce che il giudice, nel momento in cui ritiene che sia necessario risolvere in via pregiudiziale una questione riguardante l'efficacia, la validità o l'interpretazione di una o più clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro, possa chiedere con ordinanza alle parti di fornirgli l'interpretazione della clausola controversa o una sua modifica.

Se non interviene un accordo tra le parti, il giudice decide con sentenza sulla sola questione pregiudiziale, sentenza che è impugnabile, entro 60 giorni dall'avviso di deposito, con ricorso immediato per Cassazione. La Suprema Corte, quindi, nel caso in esame è stata chiamata a decidere su un ricorso di

tale natura, proposto dal Comune di Chioggia avverso una sentenza del giudice del lavoro che aveva risolto a favore di una dipendente del comune la questione relativa alla fruizione dei permessi retribuiti per fruizione del diritto allo studio. Il giudice – interpretando la disposizione del CCNL degli enti locali in materia – aveva deciso che le 150 ore spettavano anche per le attività di studio propedeutiche al superamento degli esami.

Il comune di Chioggia, ritenendo che la pronuncia del giudice configurasse violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 del codice civile (riguardante l'interpretazione del contratto attraverso l'indagine su quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole) ha deciso che la sentenza del giudice di merito aveva enunciato una interpretazione del CCNL in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 15 del Contratto stesso: in altre parole, il giudice aveva mal interpretato la volontà espressa dalle parti e trasfusa nella norma contrattuale, affermando che tale norma doveva essere interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti (previsti dal CCNL degli enti locali) possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, e non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (es., i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

Dall'analisi compiuta derivano chiare conseguenze in relazione alle affermazioni compiute dal Dirigente Scolastico di cui alla nota che si riscontra:

- In primo luogo la sentenza della Corte di Cassazione non ha affermato un principio generale ma ha dettato una interpretazione di una specifica norma contrattuale (l'articolo 15 del CCNL degli enti locali) in relazione ad una specifica controversia di lavoro;
- la pronuncia della Corte, quindi, essendo riferita ad una specifica clausola di uno specifico contratto, non può essere invocata per estendere l'affermazione contenuta nella sentenza ad altre diverse clausole contenute in altro CCNL;
- La stessa Suprema Corte, con una pronuncia del 2005 (sentenza n. 20658 del 25/11/05) ha riconosciuta la legittimità di diverse e più favorevoli previsioni contrattuali;
- l'attività interpretativa prevista dall'articolo 64 del decreto legislativo 165/2001 riguarda esclusivamente le clausole contenute dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro. Un contratto regionale non rientra nell'ambito di tale attività e può essere interpretato esclusivamente dalle parti, salvo che violi quanto disposto dal CCNL sulla materia che tale contratti territoriale ha regolamentato. Poiché il CCNL del personale della scuola non ha regolamentato in sede nazionale la materia della fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, che è demandata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del CCNL del Comparto scuola, ad una contrattazione integrativa quadriennale in sede regionale, non esistono vincoli posti dal CCNL alle regolamentazione di questi permessi;
- il richiamo al d.P.R. 395/1988 è privo di qualsiasi pregio giuridico in quanto l'articolo 3 di tale decreto è stato disapplicato, come prescritto dall'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 165/2001, e segnatamente dall'articolo 142, comma 1, lettera f), n. 1, del CCNL del 24 luglio 2003.
- Non va dimenticato che, in merito, vi sono varie pronunzie dei T.A.R come quella del T.A.R. Lazio del 23/9/2005 (n. 7362) e del T.A.R. Toscana n. 1987 del 1988 che vengono ricordate solo per nota informativa dato non si è in presenza, per i motivi sopra espressi, di un caso che ha visto pronunzie contraddittorie.

E' evidente che il Dirigente Scolastico, che peraltro non ha il potere di disattendere disposizioni contrattuali, ha operato, pur in buona fede, in modo illegittimo.

Il Direttore Generale  
(Guido Di Stefano)